

Obbligo formativo ECM: novità

La legge di conversione del cd. decreto milleproroghe (L. n. 14 del 24 febbraio 2023) ha previsto importanti novità riguardo all'obbligo formativo ECM dei professionisti sanitari.

Infatti:

- Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.
- Il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
- La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”.

Obbligo formativo ed efficacia delle polizze assicurative

Si ricorda, a riguardo, anche l'Emendamento approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021, secondo il quale:

omissis.....a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.

Modalità di acquisizione dei crediti ECM

1. Attraverso la formazione erogata da un Provider
2. Attraverso la formazione individuale

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Formazione erogata da un Provider

Il «Provider» è un soggetto accreditato, sul territorio italiano, all'erogazione della formazione continua nel settore «salute» e all'attribuzione dei crediti formativi.

AIAC è Provider accreditato n°5008

Tipi di formazione erogata da AIAC quale Provider

- a) residenziale (RES);
- b) a distanza (FAD);
- c) *blended* (evento formativo comprensivo di più tipi di formazione).

Tipologie formative erogate da AIAC quale Provider

- FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
- CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
- VIDEOCONFERENZA (RES)
- FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
- E-LEARNING (FAD)
- FAD SINCRONA (FAD)
- FORMAZIONE BLENDED
- DOCENZA, TUTORING E ALTRO

Crediti previsti



<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>
Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM *(in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2023)*

Formazione individuale (attività formative non erogate da Provider)

Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (Allegato IV);
2. studi e ricerca (Allegato V);

b) tutoraggio individuale (Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (Allegato VII);

d) attività di autoformazione (Allegato VIII).

Formazione individuale (attività formative non erogate da provider)

Non può superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.

Attività di ricerca scientifica: 1. pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science/ Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding);
- 1 credito (se in posizione non preminente).

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell'impegno previsto.

Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

«1. All'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'Attività di ricerca scientifica è inserito il par. 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)»

[...]; ⇒ Limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale

2. I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica [...] saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022; [...]».

Attività di ricerca scientifica: 2. studi e ricerca

[...] Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida: • **5 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi; • **10 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; • **20 crediti** per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.[...]».

Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario¹ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

i coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7; il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Nota 7 Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto del 12 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È compresa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti.

Formazione individuale all'estero

- Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF
- Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF
- Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero
- LEEF: Lista degli Enti Esteri di Formazione

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi e albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. **Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale**, ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Fonti informative dei crediti maturati

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso **con SPID** all'anagrafe nazionale del CoGeAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

<https://application.cogeaps.it/login/>



<https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>



Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione, da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Esoneri

- L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e **costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.**
- La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti), finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari, dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso.....

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>

Esenzioni

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X);

costituiscono **una riduzione dell'obbligo formativo triennale** le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di cui al paragrafo 4.2 del Manuale.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario
<https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>